



Disposizioni di esecuzione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr):

Rapporto relativo ai progetti di modifiche sottoposti a consultazione dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri, dell'ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione nel settore degli stranieri e dell'asilo e della nuova ordinanza sugli emolumenti della LStr e dell'ordinanza sullo stato civile

1. *Introduzione*

Ad eccezione delle disposizioni dell'ordinanza sugli emolumenti, le modifiche apportate a queste ordinanze riguardano per la maggior parte adattamenti di tipo formale alla nuova LStr. L'ordinanza sugli emolumenti introduce per i cittadini di Paesi terzi emolumenti adeguati all'elevato dispendio amministrativo occasionato. Non è stato invece possibile operare un aumento generale agli emolumenti applicabili ai cittadini CE/AELS poiché il loro importo – ad eccezione dell'emolumento per il rilascio del permesso di domicilio – è fissato dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le modifiche dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) sono presentate nel quadro della revisione parziale della LAsi poiché riguardano principalmente l'ammissione provvisoria e sono pertanto fortemente connesse all'ambito dell'asilo.

2. *Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)*

Le modifiche, di tipo redazionale, riguardano la LAsi, la nuova ordinanza concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto, l'abrogazione dell'ordinanza concernente l'assicurazione d'un permesso di dimora per l'assunzione d'impiego e dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS).

Sostituzione di un'espressione

Nell'intera ordinanza l'espressione "permesso per dimoranti temporanei" è stata sostituita con l'espressione "permesso di soggiorno di breve durata". S'intende così correggere un'imprecisione terminologica in quanto il vecchio termine si riferisce a cittadini di Paesi terzi. Questa modifica concerne gli articoli: art. 4 titolo e cpv. 1, 2 e 4, art. 7, art. 13, art. 14 cpv. 1 e 2, art. 15 cpv. 1, art. 18 cpv. 2, art. 19 cpv. 2, art. 23 cpv. 1.

3. *Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)*

Alla luce dell'entrata in vigore della LStr, non è stato necessario apportare grandi modifiche alla ODV. In particolare nella ODV è abrogato l'articolo 21, che finora costituiva la base legale provvisoria del sistema d'informazione per il rilascio di documenti di viaggio svizzeri e di visti di ritorno a stranieri (ISR), il quale è ora regolamentato dall'articolo 111 LStr. Dell'attuale articolo 21 rimane in vigore soltanto il capoverso 6 (archiviazione). Modifiche più

consistenti saranno necessarie soltanto dopo l'introduzione prevista di documenti di viaggio biometrici per rifugiati e passaporti per stranieri. Una revisione della ODV in tal senso avverrà nell'ambito del progetto "ISR Biometria versione 3". Secondo la pianificazione del progetto, la prima bozza interna di revisione dell'ordinanza è prevista per la primavera 2007 e la prima consultazione degli uffici per maggio 2007. È previsto fissare l'entrata in vigore della revisione della ODV per il 1° ottobre 2008, vale a dire alla data in cui si prevede di introdurre i documenti biometrici.

4. Ordinanza concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione

4.1 Introduzione

Tale ordinanza è, da un lato, adeguata alla LStr e dall'altro anche a Schengen nel quadro di una disposizione concernente la coordinazione con le disposizioni di Schengen. Si tratta di modifiche tecniche.

I sistemi AUPER e RCS, che costituiscono le principali banche dati utilizzate dall'Ufficio federale della migrazione, saranno sostituite da un unico sistema, il SIMIC (sistema d'informazione centrale sulla migrazione), che coadiuverà le autorità competenti nei loro compiti di esecuzione del diritto degli stranieri e del diritto d'asilo.

L'ordinanza del 12 aprile 2006¹ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), entrata in vigore il 29 maggio 2006, disciplina principalmente lo scopo, la gestione e l'esercizio di questo sistema, i diversi diritti d'accesso e le disposizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica e affini. Questa ordinanza si basa sulla legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)².

Per motivi di tipo tecnico, il SIMIC non ha potuto essere messo in servizio il 29 maggio 2006 come previsto inizialmente. Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza SIMIC, le disposizioni legali concernenti i sistemi AUPER e RCS rimangono in vigore. L'articolo 25 capoverso 2 prevede che i sistemi AUPER e RCS siano dismessi entro il 30 novembre 2006. Questa disposizione presupponeva che il sistema SIMIC sarebbe stato messo in funzione il 29 maggio 2006. Siccome sia RCS che AUPER sono ancora operativi, è evidente che non si è potuto rispettare la data di messa fuori servizio dei due sistemi. Mancano ancora informazioni concernenti la data precisa di messa in esercizio del SIMIC (probabilmente nel corso del secondo semestre 2007). In questa fase della procedura sarebbe pertanto prematuro modificare l'articolo 25 capoverso 2, perché si rischierebbe di emanare un'altra disposizione che nella pratica non può essere rispettata. Pertanto questa modifica sarà esaminata alla fine della procedura di consultazione.

Occorre rilevare che le altre disposizioni generali in materia di protezione dei dati concernenti il settore degli stranieri e dell'asilo figurano attualmente nella LDDS³, nella LAsi⁴, nella legge sulla cittadinanza⁵ e nelle rispettive ordinanze di esecuzione. Sono state riprese e adattate nella LStr⁶ e nella revisione parziale della LAsi; saranno precisate nel quadro delle ordinanze di esecuzione (OASA⁷ e OEnS⁸, ordinanza 3 sull'asilo⁹).

¹ RS 142.513

² RS 142.51

³ RS 142.20

⁴ RS 142.31

⁵ RS 142.0

⁶ RU..., RS....

⁷ RU..., RS...

⁸ RU..., RS....

⁹ RS 142.314

4.2 Adegualiamenti alla LStr

L'ordinanza SIMIC deve essere adattata alla LStr. Gli adeguamenti necessari sono essenzialmente di tipo formale, poiché si tratta di sostituire i rinvii alle disposizioni LDDS e alle ordinanze di esecuzione con i rinvii corrispondenti alla LStr e alle sue future ordinanze di esecuzione.

Art. 18 cpv. 4 lett. g

Nel testo tedesco, l'espressione «*Garantieerklärung*» viene sostituita da «*Verpflichtungserklärung*», in conformità con la terminologia comunitaria legata a Schengen, che nella traduzione italiana alterna le espressioni «dichiarazione di garanzia» e «dichiarazione d'impegno».

Art. 24a (nuovo)

Questa disposizione prevede che gli adeguamenti necessari all'attuazione degli Accordi di associazione a Schengen siano regolamentati in un nuovo allegato (allegato 2a).

4.3 Adegualiamenti agli Accordi di associazione a Schengen

L'allegato 2a regola le modifiche dell'ordinanza SIMIC che devono essere adottate per l'attuazione degli Accordi di associazione a Schengen.

Art. 2 lett. a n. 5 ed lett. b n. 4

I dati del settore degli stranieri e dell'asilo comprenderanno anche i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione dei compiti secondo gli Accordi di associazione a Schengen e Dublino.

Art. 5 cpv. 1 lett. l

Con l'entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen, le garanzie relative al permesso di dimora non saranno più obbligatorie per i cittadini stranieri esonerati dall'obbligo del visto. Di conseguenza i dati sulla loro persona non dovranno più essere trasmessi. La lettera l è pertanto abrogata.

Art. 6a

I dati personali relativi ai passeggeri, che devono essere trasmessi dalle imprese di trasporto aereo conformemente all'articolo 104 capoverso 4 LStr¹⁰, saranno registrati temporaneamente nel SIMIC (cfr. art. 104 cpv. 5 LStr).

¹⁰ Art. 104 LStr, nella versione adeguata secondo il progetto di messaggio relativo all'approvazione e all'attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo alla ripresa del Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche del diritto degli stranieri e del diritto d'asilo in vista dell'applicazione totale dell'acquis di Schengen e Dublin già ripreso (rettifica)

Art. 19 cpv. 1

Questa disposizione disciplina i diritti degli interessati, segnatamente il diritto di informazione, di notifica e di cancellazione di dati rinviando alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD)¹¹ e della legge federale sulla procedura amministrativa (PA)¹².

Nel quadro degli Accordi di associazione a Schengen, qualsiasi trattamento di dati personali deve soddisfare le esigenze poste dalla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati. Per ragioni di trasparenza e leggibilità, con il decreto federale del 17 dicembre 2004¹³ è stata creata una sezione nella LStr (capitolo 14 bis, art. 111a-111h) per le disposizioni sulla protezione dei dati, che tuttavia sono applicabili soltanto al trattamento dei dati effettuato nel quadro della procedura per il rilascio del visto e in relazione agli obblighi di diligenza e di impegno delle imprese di trasporto.

I riferimenti all'obbligo di informazione relativo alla raccolta dei dati personali (art. 111e LStr), al diritto di accesso (art. 111f LStr) al rifiuto o alla restrizione del diritto di accesso (art. 111g LStr), devono essere aggiunti all'articolo 19 capoverso 1, nella misura in cui si applicano al trattamento dei dati nel quadro sopra menzionato.

5. Ordinanza sugli emolumenti della LStr

Il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore dell'ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm) insieme all'articolo 46a della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Tali testi rappresentano la base per una nuova regolamentazione unitaria degli emolumenti all'interno dell'amministrazione federale. La OgeEm uniforma i principi per la riscossione degli emolumenti, le eccezioni all'assoggettamento, le basi per la determinazione degli emolumenti nelle normative speciali e la procedura di incasso.

Nella Sezione 1 (art. 1 Campo di applicazione, art. 2 Applicabilità della OgeEm, art. 3 Assoggettamento, art. 4 Determinazione degli emolumenti, art. 5 Supplemento, art. 6 Incasso, art. 7 Emolumenti cantonali) sono disciplinate le disposizioni generali. Qui è importante notare in particolare l'articolo 4, secondo cui la tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie. L'articolo 5 prevede ora un supplemento anche per decisioni e prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà. L'articolo 6 tiene conto del fatto che l'Ufficio federale della migrazione in numerosi casi ha dovuto prendere decisioni concernenti persone domiciliate all'estero. In questi casi è giustificato un incasso anticipato.

Nella Sezione 2 sono disciplinati gli emolumenti massimi cantonali. In occasione dell'ultimo adeguamento di tali emolumenti, in concomitanza con l'introduzione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono state introdotte tariffe unitarie per tutti gli stranieri e si è abbandonata l'idea di prevedere tariffe diverse per i cittadini CE/AELS e i cittadini di Paesi terzi. In applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 dell'allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone¹⁴, è stata fissato un emolumento massimo di 65 franchi. Tale

¹¹ RS 235.1

¹² RS 172.021

¹³ FF 2004 7150

¹⁴ Tale disposizione recita: *La carta di soggiorno o la carta speciale concesse ai cittadini delle parti contraenti vengono rilasciate e rinnovate gratuitamente o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti per il rilascio della carta d'identità ai cittadini nazionali. Le parti contraenti adottano le misure necessarie al fine di semplificare al massimo le formalità e le procedure per il rilascio di tali documenti.*

importo corrisponde all'emolumento riscosso ai cittadini svizzeri per il rilascio della carta di identità¹⁵.

Le esperienze fatte finora hanno mostrato che queste tariffe unitarie non sono giustificate se paragonate alle tariffe cantonali massime. A differenza del permesso per i cittadini UE/AELS, il rilascio di un primo permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi, che *non* possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, richiede accertamenti ed esami accurati e talvolta approfonditi. Ad esempio nel caso di una domanda di ricongiungimento familiare sono spesso necessari accertamenti in loco, interrogatori o controlli della documentazione inoltrata. Tali compiti richiedono tempo e personale. I costi che ne derivano non sono affatto proporzionati agli esigui emolumenti previsti per il rilascio di un'autorizzazione o di una carta di soggiorno per stranieri ai cittadini di Paesi terzi.

Alla luce del principio della copertura dei costi e dell'equivalenza, è pertanto giustificato un aumento degli emolumenti per il rilascio e il rinnovo di permessi di soggiorno di breve durata e di permessi di dimora a cittadini di Paesi terzi. Da questo aumento non sono interessati tuttavia i cittadini di Paesi terzi che possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Parimenti aumentato dovrebbe essere l'emolumento per il rilascio del permesso di domicilio. Il permesso di domicilio è un'autorizzazione che offre un ampio margine di manovra a livello di diritto degli stranieri e porta con sé numerosi vantaggi. Ciò vale anche dopo l'entrata in vigore della LStr. Poiché si tratta di un permesso di durata illimitata e non vincolato a condizioni, anche in questo caso sono necessari accertamenti particolarmente accurati prima del suo rilascio (richiesta di estratti del casellario giudiziale, eventuali rapporti sulla reputazione, accertamenti sul posto di lavoro, ecc.). Questo vale in particolare per il rilascio anticipato di un permesso di domicilio (art. 34 cpv. 3 LStr e art. 61 OASA).

Il permesso di domicilio è un'autorizzazione non disciplinata dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Le condizioni per il rilascio si fondano esclusivamente sul diritto svizzero. Per questo motivo può essere applicato un aumento dell'emolumento anche per i cittadini UE/AELS. L'aumento previsto non costituisce una violazione della disposizione *standstill* dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 13 dell'Accordo). L'aumento dell'emolumento non è nemmeno una limitazione della libera circolazione. Per disciplinare il loro soggiorno in Svizzera i cittadini UE/AELS non sono tenuti per legge a richiedere un permesso di domicilio. Tuttavia sulla base delle esperienze fatte finora nei Cantoni l'interesse per il permesso di domicilio è forte.

Si stima che queste misure genereranno annualmente entrate pari a 13 milioni di franchi, che andrebbero a coprire una parte del dispendio occasionato ai Cantoni per respingere i cittadini di Paesi terzi in applicazione del diritto degli stranieri.

Ad eccezione dell'aumento (art. 8 cpv. 1 lett. a-d OEm-LStr), il sistema di riscossione degli emolumenti è ripreso senza modifiche. Nel quadro dell'introduzione della nuova carta di soggiorno per stranieri questo sistema dovrà essere verificato. Il principio valido finora, ossia che la carta di soggiorno per stranieri contiene sempre anche un permesso di polizia degli stranieri (decisione), non può essere mantenuto. La carta di soggiorno per stranieri in formato carta di credito non potrà più dare informazioni esaurienti sullo statuto di soggiorno (cfr. art. 13 cpv. 1 ordinanza di esecuzione della LDDS).

La nuova carta di soggiorno per stranieri conterrà soltanto alcune informazioni e servirà principalmente a provare che il titolare è o era autorizzato a soggiornare in Svizzera. Una modifica dello scopo del soggiorno o un cambiamento di Cantone non comporterà più in ogni

¹⁵ Art. 45 e 47 dell'ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (http://www.admin.ch/ch/i/rs/143_11/app2.html)

caso l'obbligo di rilasciare un nuovo permesso durante il periodo di validità del vecchio libretto. In futuro si dovrà differenziare chiaramente tra l'emolumento per il permesso di soggiorno e l'emolumento per l'autorizzazione.

La Sezione 3 tratta gli emolumenti federali. In futuro si rinuncerà a prevedere un emolumento fisso per il nulla osta dell'Ufficio del lavoro necessario per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso annuale. Si è infatti notato che il dispendio di tempo varia a seconda delle domande trattate. È pertanto giustificato calcolare l'emolumento in base al tempo necessario per le decisioni (art. 4). Il nuovo calcolo degli emolumenti concerne soprattutto i cittadini dei Paesi terzi. I cittadini dei vecchi Stati membri della CE e dell'AELS non sono interessati da questa nuova regola, non necessitando più del nulla osta dell'Ufficio del lavoro. Durante il periodo transitorio, fino al 2011, la disposizione si applica tuttavia ai cittadini dei nuovi Stati membri della CE, essendo a loro applicabile una disposizione transitoria. Per un primo accesso al mercato del lavoro continuano a necessitare di una decisione di approvazione (art. 10 cpv. 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681).

Nella Sezione 4 sono disciplinati gli emolumenti per i visti. Qui si è notato che gli emolumenti previsti dalla precedente ordinanza sugli emolumenti LDDS erano troppo bassi dal punto di vista della copertura dei costi e del principio dell'equivalenza. Tali emolumenti saranno aumentati opportunamente. D'ora in poi il trattamento di una domanda di visto da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare sarà soggetto ad un emolumento di 95 franchi. I costi per il visto supplementare ammontano alla stessa cifra. Anche gli Accordi di associazione a Schengen prevedono un emolumento di 95 franchi. Si rinuncia infine ad elencare le manifestazioni per le quali il visto è rilasciato gratuitamente. L'UFM indicherà in apposite istruzioni le manifestazioni che soddisfano i criteri posti dall'ordinanza (art. 13 cpv. 1 lett. h).

Con l'entrata in vigore degli Accordi di associazione a Schengen va adeguata anche l'ordinanza sugli emolumenti della LStr (cfr. art. 14 e allegati; coordinazione con gli Accordi di associazione a Schengen). In sintonia con l'acquis di Schengen è fissata la riscossione di un emolumento pari a 95 franchi (cfr. GU C 326 del 22.12.2005, p. 89) per il trattamento di una domanda di visto da parte di una rappresentanza diplomatica o consolare. Alla lista dei visti esenti da emolumento (cfr. art. 13 cpv. 1 in allegato) sono aggiunti i visti per minori di 6 anni (lett. a). Anche studenti, universitari e gli insegnanti accompagnatori nel quadro di un viaggio di studio o di formazione sono esenti da emolumento sul visto (lett. d). Lo stesso vale per i ricercatori di Paesi terzi ai sensi della Raccomandazione 2005/761/CE¹⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata ai ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica.

6. Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Le modifiche concernono gli articoli 97a, 105 numero 4 e 109 capoverso 3 CC e gli articoli 6 capoversi 2-3 e 9 capoverso 1 lettera c della legge federale sull'unione domestica registrata, che è stata modificata nel quadro della nuova LStr (FF 2005 6545). In questo contesto vanno modificate le seguenti disposizioni della OSC:

L'articolo 40 OSC va completato affinché l'autorità giudiziaria in futuro precisi se la sentenza di nullità del matrimonio si fonda sui motivi di nullità di cui all'articolo 105 numero 4 CC, poiché da questi motivi dipende la revoca il rapporto di filiazione con eventuali figli nati durante il matrimonio dichiarato nullo (art. 109 cpv. 3 CC).

¹⁶ GU L 289 del 3.11.2005, p. 23

L'articolo 51 può essere abrogato perché questa disposizione, che prevede la notifica allo stato civile di casi concernenti persone dell'ambito dell'asilo, non ha più ragion d'essere in vista del nuovo articolo 82 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). L'articolo 82 introduce un obbligo generale di notifica di tutti gli stranieri. Inoltre alle amministrazioni comunali del luogo di domicilio o di soggiorno saranno comunicate tutte le modifiche dello stato civile secondo l'articolo 49 OSC affinché il controllo degli abitanti disponga di dati aggiornati. Questo ufficio informa contemporaneamente le autorità di migrazione.

Nella Sezione 3 concernente la celebrazione del matrimonio di cittadini stranieri è introdotto un nuovo articolo 74^{bis} «Elusione del diritto degli stranieri». Dal punto di vista della sistematica, sarebbe sbagliato inserire tale disposizione nella Sezione 1 «Procedura preparatoria» o nella Sezione 2 «Celebrazione del matrimonio». Infatti l'elusione del diritto può avvenire in entrambe le fasi della procedura, cioè non solo durante la procedura preparatoria bensì anche durante quella di celebrazione del matrimonio.

Per inoltrare la domanda di preparazione al matrimonio e i necessari documenti, i fidanzati possono recarsi all'ufficio dello stato civile separatamente. È pertanto possibile che il sospetto di matrimonio fittizio emerga soltanto al momento della preparazione della celebrazione del matrimonio. È già accaduto che i fidanzati non si conoscessero personalmente e che fossero scambiati per testimoni.

In presenza di pesanti indizi l'ufficiale dello stato civile è tenuto ad interrompere la procedura e ad avviare gli accertamenti previsti dall'articolo 97a CC.

L'ordinanza prevede che i fidanzati siano di norma ascoltati. L'audizione separata dei fidanzati consente di far emergere eventuali discordanze nelle dichiarazioni. L'audizione verte sul contenuto della relazione, in particolare sulle circostanze dell'incontro, sulla conoscenza reciproca, sulle attività sociali comuni e sul rapporto con la famiglia e i parenti.

L'ufficiale dello stato civile è tenuto a richiedere il fascicolo delle autorità di polizia degli stranieri. Sulla base delle informazioni ivi contenute può verificare la situazione dei fidanzati dal punto di vista del diritto degli stranieri e può accertare se nel caso concreto sia immaginabile un abuso di diritto ai sensi dell'articolo 97a CC, in particolare perché il soggiorno di uno dei fidanzati è precario (ad esempio imminente allontanamento, domanda d'asilo respinta, ecc.).

L'ufficiale dello stato civile ha la possibilità di richiedere informazioni complementari alle autorità di polizia degli stranieri (domande concernenti le condizioni di soggiorno, la domanda d'asilo, ecc.), ma anche ad altre autorità amministrative, ad esempio alle assicurazioni sociali, alle autorità tutorie, alle autorità di controllo degli abitanti o alle amministrazioni fiscali per determinare ad esempio se si è dinanzi ad una situazione di dipendenza (misure di protezione degli adulti, disabilità, malattia, tossicodipendenza, situazione finanziaria precaria, ecc.).

Secondo il capoverso 2 i fidanzati hanno la possibilità di inoltrare documenti (contratto d'affitto comune, fotografie, lettere, dichiarazioni scritte, ecc.); possono anche chiedere che autorità o terzi presentino documenti. L'ufficiale dello stato civile dà seguito a tali domande se possono apportare chiarimenti. Al contrario non rientra nei compiti dell'ufficiale dello stato civile ottenere altri mezzi di prova come ad esempio ispezioni oculari o domande di assistenza giudiziaria.

Poiché si tratta di assistenza amministrativa, le informazioni fornite dalla autorità sono gratuite. Essendo in gioco il diritto fondamentale al matrimonio (art. 14 Cost.), le informazioni devono essere fornite senza indugio (cpv. 4). I terzi coinvolti su richiesta dei fidanzati, a differenza delle autorità che sono tenute a fornire informazioni, non hanno alcun obbligo di

partecipazione. Se la risposta del terzo coinvolto non perviene entro il termine utile, l'ufficiale dello stato civile decide sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo.

Come mezzi di prova e in particolare per consentire un controllo da parte delle autorità di ricorso, le informazioni scritte e orali devono essere messe a verbale (cpv. 5). Affinché sia garantita la necessaria protezione giuridica, in caso di rifiuto di celebrare il matrimonio la decisione dell'ufficiale dello stato civile va comunicata per iscritto congiuntamente ai rimedi giuridici (cpv. 6). I Cantoni possono prevedere inoltre che ai sensi dell'articolo 16 capoverso 6 OSC gli atti siano sottoposti per verifica alle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile. Se l'autorità di vigilanza ha preso parte alla decisione, deve, in caso di ricorso, inoltrare il fascicolo direttamente all'istanza successiva conformemente all'articolo 90 OSC.

In caso di matrimoni fittizi o di sospetto in tal senso, l'ufficiale dello stato civile informa le autorità di migrazione conformemente all'articolo 82 OASA.

L'articolo 75^{bis} è analogo all'articolo 74^{bis}, che si riferisce all'abuso di diritto da parte del fidanzato o della fidanzata. Si rimanda pertanto al commento di tale articolo.